

Rinuncia al ricorso per cassazione: formalità e disciplina intertemporale

La declaratoria di inammissibilità per rinuncia al ricorso, può essere pronunciata «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 -, anche se l'atto impugnato sia stato emesso prima della entrata in vigore della nuova disposizione, trattandosi di causa d'inammissibilità già prevista e riferendosi la nuova norma al procedimento dinanzi la Corte di cassazione e non al regime delle impugnazioni.

(Cass. Penale Sez. 1[^], sentenza 7 - 15 novembre 2017, n. 522658)

[Testo integrale sentenza](#)